

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica ENERGIA proposte di Benessere APS - ETS"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE, DURATA

1-1 È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n.106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, l'Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica denominata

"Associazione sportiva dilettantistica ENERGIA proposte di benessere APS-ETS", in breve **"A.S.D. ENERGIA APS - ETS"** (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Reggello, via Antonio Gramsci, n.7. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà, invece, essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

1-2 L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica" o dell'acronimo "ASD", nonché l'indicazione degli estremi dell'iscrizione nel RUNTS.

1-3 Anche ai fini del riconoscimento a fini sportivi, l'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione all'ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e rete associativa del Terzo Settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ASI, pur nell'autonomia propria dell'Associazione, quale autonomo e distinto soggetto giuridico, per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane – ed agli altri Organismi a cui eventualmente aderirà, eventuali modifiche intervenute all'interno della stessa e, allo stesso tempo, ad aggiornare, rispetto alle suddette modifiche, l'iscrizione al RUNTS.

1-4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'ordinamento interno dell'Associazione assicura il rispetto dei principi inderogabili di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di elettività delle cariche sociali.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore, l'Associazione è costituita per l'esercizio in via stabile e principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore e all'art.2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2021, e precisamente:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5, comma 1, lett. t) D.Lgs. n.117/2017);

- la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. 36/2021) connesse alla disciplina della Danza Sportiva e non, Ginnastica e discipline similari, Pesistica e attività propedeutiche alla stessa, preparazione al ciclismo amatoriale e *Nordic Walking* e, più in generale, delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del CONI e del Registro delle attività sportive;

nonché:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni (lett. a);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (lett. c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281 (lett. e);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (lett. f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge del 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni (lett. s);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal Decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni e integrazioni.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei soci.

2-7 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'articolo 17 del D.Lgs. n.117/2017.

2-8 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo e in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2-9 L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

2-10 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché allo statuto di ASI - Associazioni Sportive e Sociali Italiane. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

2-11 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n.39/2021.

2-12 L'Associazione potrà partecipare a progetti europei sia come soggetto promotore che in partenariato o rete e potrà inoltre partecipare a bandi di finanziamento locale, regionale e nazionale per la presentazione di progetti di valorizzazione, promozione e organizzazione di eventi.

Art. 3 - COLORI DELL'ASSOCIAZIONE ED EMBLEMA SOCIALE

3 -1 I colori sociali sono nero/giallo/su fondo bianco. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un "sole all'interno di un ottagono".

Art. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

4-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono a essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

4-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 5 - SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

5-1 L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda come anche infra dettagliato e salvo quanto infra circa l'esclusione.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, i principi ispiratori e accettino e si impegnino a rispettare lo statuto e la normativa, anche regolamentare, applicabile. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

5-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

5-3 Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al consiglio direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.

5-4 La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

5-5 In ogni caso, il consiglio direttivo nei 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata -fermo rimanendo il principio inderogabile della impossibilità di escludere un socio per motivazioni discriminatorie, in conformità anche al disposto dell'art.21 comma 1 Codice del Terzo Settore- tempestivamente comunicata al richiedente.

Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

5-6 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

5-7 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto in Assemblea;
- c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio

Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

5-8 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli Organi sociali e a versare le quote associative.

5-9 Le quote associative e ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili, né restituibili ai soci.

5-10 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

5-11 Fermo quanto sopra disposto, il Consiglio Direttivo, su domanda di chiunque e con delibera a maggioranza dei componenti, può nominare Associati Benemeriti, ovvero persone che si siano distinte, per qualsivoglia merito, impegno e/o ragione, in ambito sportivo, ricreativo, culturale, aggregativo o comunque ambito inerente alle finalità e agli scopi dell'associazione. Agli Associati Benemeriti, in virtù dell'apporto all'associazione determinato dalla loro persona, possono essere riconosciuti diritti particolari, anche in seno al Consiglio Direttivo, quali, ad esempio, quelli di partecipare alle relative riunioni, avere diritto di voto e/o il potere di rilasciare pareri consultivi e non vincolanti per determinate materie.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

6-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

6-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 (trentuno) marzo.

6-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 7 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

7-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci; il tutto, ai sensi della normativa pro tempore vigente.

7-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi; il tutto, ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

8-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

8-3 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo e le seguenti condizioni:

- i) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La scelta di organizzare la riunione mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano un collegamento audio e video e che siano tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire nel rispetto di quanto previsto ai superiori punti i), ii) e iii), spetta all'organo amministrativo che, nell'avviso di convocazione, o in successiva comunicazione a ciascun singolo partecipante, dovrà indicare i mezzi prescelti e/o i luoghi collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tale ultimo caso, in tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Anche se non previsto nell'avviso di convocazione, o se previsto ma in caso di difficoltà di utilizzo del mezzo prescelto dall'organo amministrativo, gli aventi diritto possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano un collegamento audio e video e che siano tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire nel rispetto di quanto previsto ai superiori punti i), ii) e iii): in tal caso spetta esclusivamente al Presidente dell'assemblea di valutare se il collegamento proposto sia idoneo a raggiungere tale risultato.

8-4 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 - ASSEMBLEA

9-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

9-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

9-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo

impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano in carica.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9-4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

9-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art.24, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

9-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

9-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

9-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9-10 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea - che non potrà svolgersi prima di ventiquattro ore da quella in prima convocazione- nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi .

9-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

9-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante

affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. n.117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2382 del codice civile. È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

10-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 (quindici) giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere e un Segretario.

10-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "a distanza", con gli intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ai sensi del precedente articolo 8 dello Statuto.

10-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

10-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) la fissazione delle quote associative;
- c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
- m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

10-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

10-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

11-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentrano in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

11-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

11-4 In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 (quindici) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE

12-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell'art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

12-2 Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art.10 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

12-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

12-4 Il rendiconto annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

13-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

13-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a Euro 220.000 (duecentoventimila);

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto

per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

13-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a un milione di Euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

13-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

13-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

14-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

14-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

14-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni e integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 (tre) componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art.15 - LAVORATORI E VOLONTARI

15-1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori, collaboratori e/o di volontari; il tutto, nel rispetto della normativa in materia pro tempore vigente.

Art. 16 - SCIoglimento

16-1 L'Associazione ha durata illimitata.

16-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

16-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

16-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione a fini sportivi del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica affiliata all'ASI o alla medesima ASI in

quanto ente del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il Terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del Terzo arbitro.

Art. 18 - NORME APPLICABILI

18-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del D.Lgs. n.36/2021 e del D.Lgs. n.39/2021 e, in subordine e in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione nonché, comunque, alla normativa pro tempore vigente.

18-2 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

18-3 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

F.to: Felice Barillà - Tommaso Morandi Notaio. Vi è il sigillo.